


IL CCNI SULLA DIDATTICA DIGITALE




DICIAMO DI NO

Tutte le criticità di un contratto integrativo che va respinto dai docenti



AREA PROGRAMMATICA CONGRESSUALE CGIL



riconquistiamotutto!

sindacatounaltracosa.org

nella **FLC CGIL**

PER IL RITIRO DELLA FIRMA DAL CONTRATTO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA DDI

La FLC-CGIL ha deciso di aggiungere la sua firma a quella di ANIEF e CISL al [Contratto Collettivo Nazionale Integrativo \(CCNI\)](#) sulle prestazioni lavorative dei docenti nella didattica a distanza durante lo stato di emergenza. La firma è arrivata insieme ad:

- una nuova [nota del Ministero \[9/11/20\]](#), concordata con i sindacati firmatari, che interpreta alcuni aspetti del CCNI [in particolare su pause, DDI da casa, difficoltà in quarantena] superando e rivedendo la precedente [nota 1934 del 26 ottobre](#) [che li interpretava in modo unilaterale].
- una [dichiarazione congiunta](#), con una serie di impegni sulle relazioni sindacali e sulle risorse per la formazione, le connessioni delle scuole e il supporto ai precari [però generici e non quantificati].

Il combinato di questi testi mantiene però inalterate le **criticità del CCNI**: la previsione di obblighi senza il riconoscimento dei costi della didattica digitale [devices, programmi, connessioni], la negazione del maggior carico di lavoro [orario di servizio inalterato], la limitazione della libertà di insegnamento [obbligando alla didattica sincrona], l'insegnamento in quarantena [indipendentemente dalle condizioni], l'inglobamento delle [linee guida ministeriali](#) e dei piani di scuola [diversificando obblighi e carichi nel quadro della totale autonomia gestionale del piano di riapertura delle scuole].

Questa scelta sarà ora al vaglio di lavoratori e lavoratrici, nelle assemblee dove saranno chiamati a votare. Se ci si esprimesse in modo contrario, la FLC-CGIL sarebbe costretta a ritirare la sua firma (come accaduto altre volte), svuotando di fatto quel contratto (siglato a quel punto solo da due sindacati, evidentemente minoritarie sul piano della rappresentanza). Per questo invitiamo a informarsi sui contenuti del CCNI e dei testi annessi, a partecipare attivamente alle assemblee, ad esprimersi e votare contro la sottoscrizione del CCNI.

#Riconquistiamotutto nella FLC



QUESTI SONO I SUOI PRINCIPALI PUNTI CRITICI

<p>1 – I COSTI per la didattica a distanza sono a carico dei docenti</p>	<p>a) I costi per svolgere la didattica a distanza sono a carico dei docenti [a tempo determinato e indeterminato]: sia quelli che riguardano l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi elettronici utilizzati, sia quelli relativi al software e i costi di connessione. Lo esprime chiaramente l'articolo 2 comma 1 del CCNI: <i>il personale docente (...) assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione.</i></p> <p>I docenti a tempo indeterminato hanno la <i>Carta Docente</i>: la <i>Nota ministeriale operativa del 9.11.20</i> e le <i>Linee Guida per la DDI</i> (pag. 2), richiamate nel CCNI, ne prevedono l'utilizzo anche per la didattica digitale. Queste risorse però originariamente erano dedicate alla formazione e all'aggiornamento: da una parte usandole per altri scopi, le si sottraggono comunque ai docenti; dall'altra, non essendo ideate per la didattica a distanza, non possono esser oggi impiegate per le spese di manutenzione dei dispositivi e quelle di connessione.</p> <p>I docenti a tempo determinato non hanno la <i>Carta docente</i>: per la <i>Nota ministeriale operativa del 9.11.20</i> (pag.3), hanno la possibilità di avere dispositivi in comodato d'uso dalla scuola (ma solo se disponibili una volta assegnati agli alunni, secondo le Linee Guida della DDI a pag. 2). Anche in questo caso i costi di connessione non sono considerati.</p> <p>b) Nella <i>Dichiarazione congiunta</i> è compreso un generico impegno a <i>supportare l'erogazione della DDI dei docenti a tempo determinato</i> [senza indicare tempi, forme e quantità] e a <i>implementare la connettività delle scuole</i>. Nessun impegno per farsi carico dei costi sostenuti dai docenti a tempo indeterminato per dispositivi e loro manutenzione, né per le spese di connessione, come della verifica della stessa possibilità di connettersi [come usualmente è previsto per il datore di lavoro nel caso di telavoro con un orario di servizio].</p>
<p>2- ORARIO DI LAVORO</p>	<p>a) AUMENTO DEL CARICO: il CCNI prevede il mantenimento dell'orario di servizio in caso di didattica a distanza o DDI, con evidente aumento del lavoro a parità di salario. L'esperienza da marzo a giugno ha chiaramente mostrato la maggiore gravosità della DAD [preparazione materiali e lezioni]. Tale diverso impegno è riconosciuto in diverse normative universitarie [con un rapporto tra didattica erogata a distanza e in presenza anche di 1 a 2 o 1 a 3]. Prevedere quindi il solito orario di servizio a distanza, parificando le ore di didattica nelle due modalità, porta quindi inevitabilmente ad aumentare il numero complessivo di ore di lavoro dei docenti. Il combinato disposto di CCNI e <i>Nota ministeriale</i> è persino peggiorativo rispetto alle Linee Guida per la DDI che stabilivano di fare un numero di ore di lezioni sincrone (videolezioni) pari almeno alla metà dell'orario frontale, limitandosi a richiamare in modo generico la necessità di fare anche attività asincrone, che non venivano né quantificate né definite.</p> <p>Il CCNI [art 2, comma 2] infatti stabilisce che resta l'obbligo <i>dell'orario di servizio settimanale stabilito dal CCNL</i>, ovvero quello di svolgere un numero di ore svolte pari a quelle frontali [18 per secondaria di primo e secondo grado, 22 per la primaria, 25 per l'infanzia], mentre la <i>Nota ministeriale</i> stabilisce che <i>il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio sulla base di quanto previsto nel Piano DDI</i>. Ore per le quali è quindi prevista una rendicontazione</p> <p>b) RENDICONTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO: il CCNI [art. 5, richiamato dalla <i>Nota ministeriale</i>] prevede la rilevazione della presenza del personale docente (oltre che degli allievi) attraverso il Registro Elettronico. Non è specificato cosa significhi rilevare la presenza per attività di didattica a distanza (sincrone o asincrone), che si potranno svolgere da casa, il che lascia ampio margine di interpretazione ai DS e alle singole scuole nei loro Piani Didattici.</p> <p>c) IN OGNI SCUOLA ORARI E OBBLIGHI DIVERSI: il CCNI [art 2] definisce le quote orarie settimanali minime di lezione (orario di servizio e obblighi dei docenti). Al comma 2 dice che <i>la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida della DDI (...) per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano Scolastico della DDI</i>. All'interno del quadro delineato (orario di servizio), l'orario dei docenti viene quindi definito dai singoli Piani Scolastici, rispetto alle ore da svolgere e rendicontare in modalità sincrona e asincrona. Con la conseguenza di avere orari ed obblighi diversi scuola per scuola: una situazione caotica ed inaccettabile, che scarica sui docenti e sulle RSU delle singole scuole responsabilità enormi ed improvvise nel definire questi elementi.</p>

3- ATTIVITA' SINCRONE E ASINCRONE

a) **ATTIVITA' SINCRONE DEFINITE DALLE LINEE GUIDA.** Come indicato nel CCNI [art. 3 comma 1 che richiama art.2] le attività sincrone (le videolezioni) **si devono svolgere in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida della DDI**, come declinate nei *Piani DDI* delle singole scuole. Quindi vanno assicurate al gruppo classe almeno la metà delle ore svolte in presenza (20 ore alle superiori, 15 ore in medie e primaria, 10 nella prima della primaria), secondo le indicazioni dei Piani (che, appunto, variano da scuola a scuola). A queste possono aggiungersi, se previste dai Piani, altre ore a gruppi circoscritti di alunni. Tutto questo indica (entro i limiti dell'orario di servizio) **un limite minimo e non un limite massimo di didattica a distanza**: infatti in diverse scuole si replica on line l'orario scolastico in presenza, con scarsa efficacia didattica ed enorme aumento di lavoro per i docenti.

b) **ATTIVITA' ASINCRONE DEFINITE SCUOLA PER SCUOLA.** Il CCNI non le cita proprio, in nessun articolo. Anche se di fatto vanno considerate, per il fatto che lo stesso CCNI stabilisce che i docenti devono svolgere per intero l'orario di servizio settimanale, anche se poi indica solo le ore da svolgere di attività sincrona: è infatti da ritenere che le attività asincrone siano le altre necessarie a completare l'orario settimanale [come abbiamo visto è infatti così specificato nella *Nota operativa ministeriale*, vedi punto 2 A, nella pagine precedente]. Le *Linee Guida per la DDI*, a pag 2, le citano senza però indicare cosa siano, affermando in modo generico che è necessario un **equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone**. La definizione e quantificazione delle attività asincrone allora, pur non essendo indicata da fonti nazionali, è lasciata semplicemente ai singoli Piani per la DDI.

Quindi, dal combinato disposto CCNI e Nota, **le attività asincrone devono completare l'orario settimanale, ma sono definite solo a livello delle singole scuole**. Questo determina inevitabilmente situazioni molto differenziate scuola per scuola (a seconda di quanto previsto o non previsto nei Piani DDI), per gli obblighi contrattuali come per il carico di lavoro didattico e burocratico: se ad esempio per attività asincrone si intenderanno solo lezioni registrate o invio di materiali didattici da preparare, questo comporterà un notevole carico di lavoro e porrà problemi nella rendicontazione effettiva del tempo impiegato.

c) **RIDUZIONI E PAUSE DELLE LEZIONI A DISTANZA.** Il CCNI su questo non si esprime. La *Nota operativa ministeriale* (a pag. 2) precisa che il docente è tenuto al **rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi**. Utile anche tener presente che il comma 2 dell'art.28 del CCNL 2016/18 prevede che **al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente** [prioritariamente, non esclusivamente!] **in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti**. Quindi, nel caso il collegio docenti o il *Piano DDI* abbia previsto una riduzione delle unità didattiche on line (in funzione dell'efficacia delle lezioni e di un diverso equilibrio con altre attività), i docenti dovranno recuperare a completamento del proprio orario di servizio [anche stando a disposizione]. Punto.

Nel contempo, la *Nota operativa ministeriale* (pag 2) sottolinea la possibilità del docente di **introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti**. Cioè, ogni docente può liberamente prevedere una pausa nel corso delle proprie lezioni (5/10 minuti?), nelle lezioni in presenza così come nelle lezioni a distanza, senza doverla formalizzare e quindi recuperare. Questa possibilità, che in fondo è insita nella stessa libertà di insegnamento (programmazione e organizzazione dell'attività didattica di una lezione), non può esser minimamente messa in relazione con riduzioni delle unità didattiche previste in sede di programmazione e formalizzate (nel Piano della DDI o sul registro elettronico), in ragione del particolare strumento didattico usato (per l'efficacia degli apprendimenti e per dare pausa dall'affaticamento per l'uso del videoterminale).

4- ALUNNI DISABILI, BES E CON DIGITAL DIVIDE IN PRESENZA

Il CCNI [art. 1 comma 1], per gli alunni disabili (con certificazione) e BES durante la DDI, fa riferimento a quanto stabilito nelle *Linee Guida per la DDI*, sintetizzate così nel CCNI: *la DDI prevede la sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata (...) in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.*

In riferimento agli alunni con disabilità (certificati e quindi con sostegno) e BES, la *Nota operativa ministeriale* richiama non solo il CCNI (appunto art 1, comma 1) ma anche la **Nota ministeriale 1990 del 5.11.20**, che illustra le ricadute nel mondo della scuola del DPCM del 3 novembre. Facendo riferimento alle *Linee Guida della DDI* e alla *Nota ministeriale 1990/2020* si delineano quindi le seguenti situazioni, entrambe estremamente critiche dal punto di vista didattico e del carico di lavoro per i docenti.

a) **Gli alunni disabili possono stare in presenza:** anche nel momento in cui viene attivata la didattica a distanza è infatti prevista per loro la **garanzia di poter usufruire di una didattica in presenza**. Di conseguenza, gli insegnanti di sostegno sono chiamati a essere presenti a scuola, (anche se la loro attività didattica riguarda comunque l'intera classe e non il rapporto individuale con il singolo alunno disabile).

La **nota ministeriale 1990/2020**, richiamata come detto dalla *Nota operativa ministeriale sul CCNI*, va anche oltre quanto previsto nelle *Linee Guida della DDI* e specifica che: *i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in accordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.*

La **nota ministeriale 1990/2020** stabilisce quindi che per garantire l'effettiva inclusione degli alunni disabili (altrimenti soli a scuola), può essere prevista la **presenza di un gruppo di allievi della classe**. Una modalità che comporta la presenza a scuola anche dei docenti curricolari, che si troverebbero però costretti in tal caso a fare didattica contemporaneamente sia agli alunni presenti (l'alunno disabile ed il gruppo intorno), sia agli alunni a casa. Questo però rende **poco gestibile e poco efficace la didattica con gli alunni**, e comporta un evidente **aggravio di lavoro per i docenti** costretti a fare lezione ad entrambi i gruppi, con modalità che non possono essere coincidenti. Da non trascurare poi i **problemi organizzativi connessi, i rischi sanitari, la complessità nella scelta degli alunni** che dovrebbero fare lezione in presenza insieme all'alunno disabile.

b) **Anche gli alunni BES: possono essere in presenza.** Le *Linee Guida della DDI*, in realtà, in questo caso non prevedono l'attività didattica in presenza, ma altre misure tese a favorirne l'apprendimento in DDI. La **nota ministeriale 1990/2020** va invece oltre e stabilisce che **si potrà valutare se prevedere l'attività in presenza** per gli alunni BES e per quelli con problemi non risolvibili di *digital divide* (legati ai dispositivi informatici e alla connessione): *le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di digital divide non altrimenti risolvibili.*

Per quanto i termini non siano prescrittivi (e si passi per una valutazione), anche in questo caso si pongono gli **stessi problemi didattici e di aggravio del carico di lavoro per i docenti** prima indicati, con la presenza a scuola di un gruppo di alunni mentre gli altri sono a casa.

Oltretutto il Ministero, invece di risolvere il problema del *digital divide*, fornendo la strumentazione e capacità di connessione a coloro che ne sono sprovvisti [e quindi investendo risorse], sceglie la strada della didattica in presenza sottoponendo questi allievi socialmente già deboli ad un rischio sanitario e cristallizzando di fatto una situazione di disegualanza.

5- LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO	<p>Il CCNI [art. 1 comma 2] afferma che <i>la DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento oltre che delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche</i>. Dopo un'affermazione generale così condivisibile sulla libertà di insegnamento, in realtà i contenuti del CCNI negano quanto affermato.</p> <p>La libertà di insegnamento viene infatti messa in discussione in primo luogo nello stesso CCNI [art. 3 comma 1], dove, riprendendo norme precedenti che vengono incorporate in questo testo, si impone al docente di assicurare le lezioni in modalità sincrona, che è una modalità di insegnamento specifica: <i>Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe</i>.</p> <p>Inoltre il contratto riprende le <i>Linee Guida per la DDI</i> [pag 6], che attaccano pericolosamente la libertà di insegnamento indicando alcune metodologie da utilizzare preferibilmente: <i>Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 7 metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze</i>.</p>
6- QUARANTENA	<p>a) Il CCNI [art.1 comma 3] stabilisce che il docente è tenuto a svolgere lezione in DDI anche se in quarantena o in isolamento fiduciario, a meno che non sia in malattia certificata. In questo modo si assume nel contratto quanto previsto dal <u>Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19.10.20</u>, che ha ribaltato la normativa precedente che stabiliva che il lavoratore o la lavoratrice in quarantena o isolamento fiduciario era in malattia (con relative coperture in carico all'INPS) e quindi non poteva fare lezione.</p> <p>Si assume qui nel contratto un principio molto discutibile per cui il docente è costretto a lavorare anche se formalmente in malattia: un precedente sindacalmente molto pericoloso che potrebbe andare oltre l'emergenza. Oltre al fatto che il docente in quarantena, anche se asintomatico, ha necessità di isolamento che potrebbero rendere difficile la normale attività lavorativa, in particolare in alcune condizioni abitative o familiari.</p> <p>La <i>Nota operativa ministeriale</i> non si fa realmente carico di queste situazioni, anche se prevede che <i>il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento</i>. Tale espressione infatti da una parte è di tale genericità che si fatica a comprendere come si possa concretizzare [cosa si intende per <i>favorire il superamento delle difficoltà?</i>], dall'altra con questa stessa vaga dizione prevede il pieno mantenimento di tutti gli obblighi di erogazione didattica. La frase poi si completa con un <i>anche attraverso la concessione in comodato d'uso della necessaria strumentazione tecnologica</i>, che sembra quindi esser l'unica concreta misura assumibile.</p> <p>Da notare infine che potrebbe accadere che il docente posto in quarantena, sviluppando sintomi nel tempo, potrebbe avere difficoltà ad essere certificato <i>come</i> malato.</p> <p>b) Sempre il CCNI [art 1, comma 3], ripreso poi dalla <i>Nota operativa ministeriale</i>, specifica che la DDI potrà essere svolta dal docente per le proprie classi poste in quarantena, ma anche per quelle in presenza laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali.</p> <p>Si istituisce cioè di fatto una figura di insegnante sorvegliante (senza reale ruolo didattico), subordinato al docente in quarantena (tenendo conto che la <i>compresenza</i> è altra cosa, programmata in anticipo da entrambi i docenti coinvolti). Per di più la garanzia della compresenza può risultare virtuale nelle scuole, nell'attuale situazione di caos e difficoltà, in cui capita che il docente in quarantena faccia lezione da casa ad allievi in classe da soli.</p>

7- Luogo di lavoro deciso dal DS

La Nota operativa ministeriale [pag. 2] stabilisce che resta al DS la facoltà di decidere il luogo di lavoro del docente in DDI, a casa o a scuola: *La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.* La possibilità di tenere la DAD dal proprio domicilio, dalla scuola o da altro luogo funzionale alle lezioni non è quindi una facoltà o un diritto del singolo docente, ma una scelta organizzativa in capo al Dirigente scolastico, per quanto si faccia esplicito riferimento alle esigenze di sicurezza e di salute

Con questa scelte non si entra quindi minimamente nell'organizzazione del lavoro docente in sede contrattuale, in quanto viene resa una semplice informativa alle RSU, che non hanno alcuno spazio di contrattazione e di intervento: *Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.*

PER QUESTE RAGIONI, SUL CCNI SULLA DIDATTICA DIGITALE, ESPRIMITI CONTRO E VOTA NO.



AREA PROGRAMMATICA CONGRESSUALE CGIL



riconquistiamotutto!

sindacatounaltracosa.org

nella **FLC CGIL**

E-Mail riconquistiamotutto.flc.cgil@gmail.com